



PROMEMORIA
CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE
SUL MERCATO SVIZZERO
(PROCEDURA DI CONFORMITÀ E DI AMMISSIONE)

DEI FUOCHI D'ARTIFICIO
DELLE CATEGORIE F1, F2 E F3



Il presente promemoria disciplina la procedura inerente alla *prova di conformità* e all'*ammissione di fuochi d'artificio* messi a disposizione sul mercato svizzero.

Il promemoria è disponibile in formato PDF sul sito <http://www.fedpol.admin.ch/> nella rubrica Sicurezza > Esplosivi / Pirotecnica.

Indice

1. Basi giuridiche.....	3
1.1. Diritto federale	3
1.2. Promemoria / Requisiti tecnici dell'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica	3
2. Principio	3
3. Campo d'applicazione e scopo.....	3
4. Indicazioni e designazioni	4
5. Istruzioni per l'uso / precauzioni di sicurezza.....	4
6. Stabilità chimica e composizione delle cariche dei fuochi d'artificio	4
7. Condizionamento termico / stoccaggio al caldo.....	4
8. Restrizioni per la Svizzera.....	4
9. Disposizioni e adeguamenti validi per la Svizzera	6
10. Tasse	7
11. Disposizioni finali.....	7

1. Basi giuridiche

1.1. Diritto federale

- a) Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl; RS **941.41**; <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19770064/index.html>)
- b) Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS **941.411**; <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20002454/index.html>)

1.2. Promemoria / Requisiti tecnici dell'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica

- Importazione di esplosivi e di pezzi pirotecnici
- Procedura d'ammissione per esplosivi per uso civile
- Procedura d'ammissione per pezzi pirotecnici
- Vendita per corrispondenza di pezzi pirotecnici delle categorie F1, F2 e F3
- Requisiti tecnici (per i fuochi d'artificio messi a disposizione esclusivamente in Svizzera)

Disponibili all'indirizzo https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/sicherheit/sprengstoff_pyrotechnik/pyrotechnische_gegenstaende/merkblaetter.html

2. Principio

Le disposizioni relative alla protezione della sicurezza pubblica in Svizzera sono disciplinate conformemente all'articolo 24 capoverso 1 OEspl e all'allegato I della direttiva 2013/29/UE del 12 giugno 2013. L'ammissione di fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3 sul territorio svizzero continuerà inoltre a essere consentita in virtù dell'articolo 119a capoverso 5 e dell'allegato 16 OEspl.

3. Campo d'applicazione e scopo

In virtù degli articoli 24 capoverso 2, 119a capoverso 5 e dell'allegato 16 OEspl i fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3 sono da sottoporre all'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica (UCEP) per ammissione e/o identificazione.

La prova di conformità deve essere fornita prima dell'importazione in Svizzera. L'UCEP attribuisce ai fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3 un numero d'identificazione CH (art. 24 cpv. 2 OEspl).

L'UCEP può classificare un fuoco d'artificio in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale (art. 7 cpv. 6 OEspl).

La procedura di cambiamento d'etichetta (cfr. *Promemoria sulla procedura d'ammissione per pezzi pirotecnici*) deve essere conclusa prima della prima importazione in Svizzera.

4. Indicazioni e designazioni

Sul fuoco d'artificio o su ogni unità elementare d'imballaggio destinata alla vendita (imballaggio singolo o di assortimento) devono essere riportate in modo chiaro e inequivocabile, nelle tre lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano), le indicazioni e le designazioni di cui all'articolo 26 in combinato disposto con l'allegato 2 OEspl.

- Sul fuoco d'artificio o sull'imballaggio di vendita devono figurare il Paese di fabbricazione e la sigla del fabbricante (se il fabbricante ha sede al di fuori dello Spazio economico europeo).
- In Svizzera non occorre apporre la marcatura CE (art. 7a cpv. 2 OEspl).

5. Istruzioni per l'uso / precauzioni di sicurezza

Le istruzioni per l'uso e le precauzioni di sicurezza devono corrispondere ai requisiti tecnici. Le istruzioni per l'uso e le precauzioni di sicurezza elaborate sulla base della norma SN EN 15947-3 non devono essere contrarie al principio dei requisiti tecnici.

- Le distanze minime di sicurezza secondo la norma SN EN 15947-3 devono essere rispettate. Spetta al fabbricante fissare tali distanze.
- In caso di cariche inesplose occorre rispettare un tempo di attesa di 15 minuti.

6. Stabilità chimica e composizione delle cariche dei fuochi d'artificio

La norma SN EN 15947-5 basata sulla direttiva 2013/29/UE del 12 giugno 2013 è applicabile, in deroga ai requisiti tecnici, anche ai fuochi d'artificio immessi sul mercato svizzero.

7. Condizionamento termico / stoccaggio al caldo

Lo stoccaggio al caldo va eseguito secondo la norma EN 15947-4 (opzione 1 o 2).

8. Restrizioni per la Svizzera

In virtù della norma SN EN 15947 alla Svizzera si applicano le seguenti restrizioni (art. 7 cpv. 6 OEspl):

- Ad eccezione dei «lady-cracker», i **fuochi d'artificio che scoppiano a terra** delle *categorie F1, F2 e F3* non possono essere né immessi né resi disponibili sul mercato svizzero.
- Nella **categoria F2** non sono accettate **batterie e combinazioni**, fatta eccezione per le batterie di fontane. Le batterie e le combinazioni sono classificate nella **categoria F3**.

- **Le candele romane (V02), i tubi esplosivi (V11), le fontane di fuoco (V10)** provvisti di una carica detonante e/o una carica di dispersione sono classificati nella categoria F3.
- **L'assemblaggio di fuochi d'artificio** secondo la norma SN EN 15947-2 in Svizzera non è accettato.
- **Protezione della miccia:** se è previsto che l'imballaggio di vendita serva da protezione alla miccia, è sufficiente coprire la miccia. Altrimenti, se la miccia non è coperta, occorre apporre una protezione della miccia sul fuoco d'artificio.
- **Fontane / vulcani (V05):** le fontane da tenere in mano sono accettate nella **categoria F2** soltanto se la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo non supera i 15 g. Nella categoria F3 non sono accettate fontane da tenere in mano.
- **Petardi (V06):** Gli articoli scoppiettanti e crepitanti sono ammessi nella **categoria F1** se la QEN di materiale esplosivo attivo non supera i 0,5 g e nella **categoria F2** se non supera i 3 g.
- **Petardi (V06):** Lady Cracker lunghi fino a 22 mm (7/8 pollici) e con un diametro massimo di 3,0 mm (1/8 pollici), disposti separatamente (e contenenti esclusivamente polvere nera per un massimo di 0,03 g di QEN di materiale esplosivo attivo) o in file di 100 petardi al massimo (contenenti complessivamente soltanto polvere nera per un totale di 3 g di QEN di materiale esplosivo attivo) sono accettati nella **categoria F1**.
- **Bengala (V08):** i fuochi bengala con una QEN di materiale esplosivo attivo non superiore ai 4 g sono accettati nella **categoria F1**; i fuochi e le torce bengala con una QEN di materiale esplosivo attivo non superiore ai 20 g sono invece accettati nella **categoria F2**. I fuochi bengala non sono accettati nella **categoria F3**.
- Nella **categoria F3** non sono accettate batterie di bengala (V08).

9. Disposizioni e adeguamenti validi per la Svizzera

Conformemente ai requisiti tecnici (art. 119a cpv. 5, allegato 16 OEspl) resta possibile ammettere i seguenti pezzi pirotecnici (fuochi d'artificio) unicamente per la Svizzera.

- **Razzi (V01)**: nella **categoria F3** sono ammessi fino a 500 g di QEN di materiale esplosivo attivo. La QEN di materiale esplosivo attivo contenuto nelle cariche detonanti o di dispersione non deve superare i 100 g per la polvere nera, i 40 g per le cariche a base di nitrato e di metalli e i 20 g per quelle a base di perclorato e di metalli.
- Le **girandole (V04)** con una QEN di materiale esplosivo attivo non superiore ai 25 g sono accettate nella **categoria F2**.
- Le **batterie di fontane / vulcani (V05)** la cui QEN di materiale esplosivo attivo non supera i 12 g sono accettate nella **categoria F1**; quelle con una QEN di materiale esplosivo attivo non superiore ai 1250 g o ai 3750 g sono ammesse rispettivamente nella **categoria F2 e F3**.
- Le **farfalle / libellule (V07)** sono accettate nella **categoria F1** se la QEN di materiale esplosivo attivo non supera 1 g.
- Le **bombe da mortaio (V09)** sono considerate tubi esplosivi secondo la norma SN EN 15947-2. Quelle che non rientrano in tale categoria possono essere ammesse in virtù dei requisiti tecnici (V09) svizzeri.
- I **ground mover (V13)** sono accettati nella **categoria F1** se la QEN di materiale esplosivo attivo non supera i 9 g.
- Le **candele magiche (V14)** sono accettati nella **categoria F1** se la QEN di materiale esplosivo attivo non supera i 15 g.
- I **fumogeni (V18)** sono ammessi secondo i requisiti svizzeri (i fumogeni non sono contemplati dalla norma SN EN 15947-2).
- Le **combinazioni e le batterie (V20)** sono ammesse con due punti di accensione. La prima miccia deve essere contrassegnata in modo chiaro e inequivocabile con la dicitura PRIMA MICCIA nelle tre lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano).

10. Tasse

Se non è stata definita una procedura di valutazione della conformità per un pezzo pirotecnico e quest'ultimo può essere ammesso in Svizzera conformemente all'articolo 119a capoverso 5 e all'allegato 16 OEspl, è riscossa una tassa che varia dai 50 ai 3000 franchi.

11. Disposizioni finali

Il presente promemoria sostituisce tutte le versioni precedenti.

La procedura d'importazione si svolge conformemente al promemoria sull'importazione di esplosivi e di pezzi pirotecnici.

3003 Berna, 1° novembre 2016